IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e in particolare l'articolo 22 del predetto Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge. 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTA la modifica della CID con decisione di esecuzione (UE) n. 15114/24 del Consiglio ECOFIN 12 novembre 2024, che ha aggiornato l'ulteriore obiettivo PNRR associato all'intervento M5C1 – Riforma 1.2 (M5C1 – 11) suddividendo il raggiungimento del Target in diverse linee di intervento;

VISTO il citato decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in particolare, gli articoli 9, 12, 15, 15-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), e tutti i suoi Allegati, adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii.;

VISTO il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla dott.ssa Marianna D'Angelo, con DPCM del 24 gennaio 2022, registrato il 14 febbraio 2022 e il successivo incarico conferito alla dott.ssa Marianna D'Angelo con DPCM del 24 gennaio 2025 ammesso alla registrazione il 21.02.2025 n. 174;;

VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d'ora in poi M5C1 Riforma 1.2), a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M5C1-8);

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTI l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, e gli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea

ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio", "*il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR"* e che "*l'alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest'ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l'interoperabilità del sistema ReGiS con i sistemi informativi locali"*;

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio", "*i soggetti attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza*";

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante "Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR";

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTA la Circolare RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR";

VISTA la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";

VISTA la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

VISTA la Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto "l'Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante "l'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le "Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";

VISTA la Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0";

VISTA la Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";

VISTA la Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d'interessi;

VISTA la Circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56";

VISTA la Circolare MEF n. 27 del 17 maggio 2024 "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.";

VISTA la Circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA le circolari MEF – RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;

VISTO l'articolo 11, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a norma del quale "Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l'attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l'altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 "adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" e dell'obiettivo M5C1-11 "ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;

VISTO il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con D.M. n. 221 del 21 dicembre 2022, ed entrato in vigore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale e di cui è stato dato avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 57 del 6 aprile 2023, così come modificato da D.M. n. 175 del 21 novembre 2024, recante la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 58 del 6 aprile 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 28 marzo 2024, con il quale è stata costituita, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro sommerso;

VISTO che tra gli interventi di prevenzione e compliance, del citato "Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025", è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l'individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l'Agenzia delle Entrate e la SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che, all'art. 1, comma 5, istituisce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

CONSIDERATO che gli ISAC hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva, e che, in base al comma 6 del sopracitato articolo 1, sono elaborati secondo il modello degli ISA, Indicatori di affidabilità fiscale, introdotti e disciplinati dal citato all'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 15 del sopracitato articolo 9-*bis*, la realizzazione degli ISA è affidata alla SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca di Italia, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e che la stessa, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, può, tra l'altro, stipulare convenzioni aventi ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili anche di natura contributiva con le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INL e la Guardia di Finanza sulla base delle rispettive competenze;

VISTA la Convenzione attuativa (adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 52 del 29/03/2023) della Convenzione quadro stipulata tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e SOSE–Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 aprile 2022), per la definizione di metodologie sperimentali di tipo economico-statistico per la determinazione di specifici indicatori di anomalia riguardante il lavoro irregolare, finalizzate alla realizzazione dell'indicatore ISAC (Indicatore Sintetico di Affidabilità Contributiva), volto a misurare l'attendibilità del datore di lavoro in ordine alle dichiarazioni contributive e all'emersione del lavoro nero;

CONSIDERATO che all'articolo 2 comma 1 lettera d) della Convenzione attuativa è previsto che SOSE realizzerà specifiche analisi, di natura statistica-economica ed econometrica, necessarie per la definizione sperimentale degli indicatori, assicurando la Pseudonimizzazione dei dati che non abbiano già subito tale processo e predisponendo le necessarie misure (organizzative, tecnologiche e amministrative) volte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati, in conformità alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che all'articolo 2 comma 1 lettera e) della Convenzione attuativa è previsto che SOSE, con riferimento alle attività indicate alla lettera c), procederà alla predisposizione dei documenti di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679;

CONSIDERATO che l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto la fusione per incorporazione di SOSE S.p.A. in SOGEI S.p.A. Società generale d'informatica Spa, società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; di conseguenza, quest'ultima Società è succeduta, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici facenti capo a SOSE S.p.A.

TENUTO CONTO che, in base ai commi 6-8 del citato articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, gli ISAC sono introdotti a partire dal 1° gennaio 2026, e che a tal fine, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati, con decreto del MLPS, di concerto con il MEF, sentiti l'INPS e l'INL, gli ISAC, per due settori economici di prima applicazione, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, e che, con la medesima metodologia, è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori, entro il 31 agosto 2026;

RILEVATO che, in base al successivo comma 11, l'INL assicura l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso (PNS), istituito dall'art. 19 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, nel quale, in base all'articolo 10, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2024, n. 124, confluiscono le banche dati esistenti attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi;

RILEVATO altresì che, i dati oggetto di condivisione ed i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso a sono individuati con uno o più decreti del MLPS, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 160/2024;

TENUTO CONTO del comma 10 del citato articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, in base al quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del PNRR.

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Intervento di cui alla Riforma 1.2 del PNRR mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico", e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

RITENUTO, in particolare, che, alla luce dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, tutte le parti del presente Accordo rivestono il ruolo di stazioni appaltanti o enti concedenti, con competenze diverse, le cui attività, in chiave collaborativa, sono finalizzate all'interesse pubblico di introdurre gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), per promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, tenuto conto dell'esperienza già maturata in campo fiscale con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISAC) e del necessario raccordo tra la disciplina previdenziale e quella fiscale alla luce del principio di armonizzazione delle basi imponibili così come declinato dal decreto legislativo n. 314 del 1997;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (di seguito "Codice") e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Articolo 1

1.Ai fini dell'attuazione dell'Accordo per la realizzazione della Riforma 1.2 "Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" di seguito Convenzione ISAC, le parti firmatarie individuano dei referenti per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presento accordo.

2. I componenti del Comitato, designati dalle parti firmatarie dell'Accordo sono:

- Michele Forlivesi (Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- Iolanda Guttadauro (Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- Maria Sabrina Guida (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- Maria Condemi (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- Rocco Lauria (INPS);

- Fabio Ciarcia (INPS);
- Pasquale Caccavalle (INPS);
- Valerio Rizzo (INPS);
- Prof. Edoardo Di Porto (INPS).

3. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4.Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita segreteria assicurata da personale dell'Inps, da nominare con successivo atto.

5. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi PNRR a mezzo PEC.

Articolo 2

1. I membri del Comitato si impegnano a:

- ad adottare il Regolamento di funzionamento interno nella prima seduta;
- individuare i settori a maggior rischio evasione ed elusione contributiva e le banche dati oggetto di utilizzo e di condivisione;
- stabilire i tempi, le metodologie di elaborazione e le specifiche tecniche connesse allo scambio delle informazioni presenti nelle predette banche dati;
- garantire il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esaminare i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
- assicurare che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR;
- monitorare le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Misura in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 3

1.Si dispone la pubblicazione del presente decreto sui seguenti siti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default,
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/attuazione-interventi-pnrr

Roma, data della firma digitale

IL D[illegible]ITTORE GENERALE
[illegible].ssa Marianna D'Angelo

Firmato digitalmente da
D'ANGELO MARIANNA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..